Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale -

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna
Tel. 051/364967 - 051/374673 Fax 051/361168
email: boic853007@istruzione.it
pec: boic853007@pec.istruzione.it
web: www.ic10bo.edu.it
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32**/23-24**

Oggetto: Affidamento diretto inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 e in conformità con la prorogata legge 108/2021 cosiddetto "decreto semplificazioni BIS" anche in deroga all'art. 45 del DI 129/2018, per attivare il rinnovo del rinnovo di Nuvola Amministrazione digitale completa sino al 31/12/2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ha adottato la seguente determinazione

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36 c.2, lett. a;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 75.000,00;

VISTO la legge 108/2021 di conversione del Decreto di Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro;

VISTO in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 1 che recita "al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché' dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di

cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;"

VISTO in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a);

VISTO in particolare il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 753/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;

VISTO in particolare il pronunciamento del MIMS (ex MIT) n° 764/2020 che, in risposta a quesito risponde testualmente: "L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolar modo l'art. 50 con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra le ditte reperite tra gli abituali fornitori della scuola ;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza dell'allegato II 4 è richiesto dal 1 gennaio 2024;

CONSIDERATO che il valore economico dell'attività richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura negoziata ovvero che l'affidamento del servizio è ricompreso nel limite di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 31/03/2023 n. 36 - art. 43 del D.I. 129/2018;

CONSIDERATO che gli operatori economici devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di moralità, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la gestione dell'amministrazione digitale, si procede all'attivazione mediante affidamento diretto (art. 50 del D.L. 36/2023), a **MADISOFT SPA** per l'anno solare 2024 che dovrà curare la gestione documentale. firma digitale e marche temporali, bacheche digitali, mail processing, conservazione sostitutiva, accesso civico, mad, modulistica e whistleblowing;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale e.f.2023 approvato con delibera n.415 del 13/02/2023;

EFFETTUATA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si intendono acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: - non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA la delibera n.426 del C.d.I. del 12 aprile 2023 Criteri e limiti delle attività negoziali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;

VISTO L'innalzamento a €139.000,00 della soglia sotto la quale poter procedere con affidamento diretto, a causa della situazione emergenziale di carattere globale.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad **€1275,00** (**milleduecentosettantacinque/00**) IVA esclusa;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
 ha espletato con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere speciale in capo all'aggiudicatario e in merito alle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG **ZE93DE1DDA**) -

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio che si intende acquisire ha consentito di individuare **MADISOFT SPA,** tra le ditte che propongono, per il servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato e affidabilità;

PRESO ATTO che gli operatori economici oggetto della trattativa sono attivi anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l'affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso affidamento diretto, delle forniture di cui sopra, all'operatore economico:
MADISOFT SPA, con sede a in , Via Giovanni Falcone, 5 – Pollenza (Macerata) P.I. 01818840439;

Art. 3
L'importo massimo oggetto della spesa, desunto dai prezzi di listino MEPA dei fornitori, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in **€1275,00** (milleduecentosettantacinque/00) IVA esclusa;

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività/Progetto che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Livello I	Livello II	Tipo	Conto	Sotto Conto	e.f.
A	A2	3	7	6	2023

Art. 4
Ai sensi dell'Art. 31 del Decreto legislativo. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Elisabetta Morselli;

Art. 5
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web: wwwic10bo.edu.it dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Morselli

Documento firmato digitalmente da Elisabetta Morselli ai sensi del CAD e norme connesse